

## **POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE BESTIAME BOVINO PROVINCIA DI TRENTO**

**CONTRAENTE: CO.DI.PR.A. CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI PROVINCIA DI TRENTO**

**QUOTA ITAS: 100%**

### **1. CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE**

#### **1.1 OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE – VALIDITA' TEMPORALE**

Oggetto della presente convenzione è **l'assicurazione della mortalità del bestiame bovino (escluso quello da ingrasso) di proprietà dei Soci del CO.DI.PR.A., dovuta ad infortunio durante il periodo dell'alpeggio COME MEGLIO PRECISATO ALL'ART. 11.**

#### **1.2 DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione

**Certificato di assicurazione:** documento sottoscritto dall'Assicurato, dalla Società e convalidato dal Contraente, contenente le dichiarazioni relative ai bovini assicurati

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione in nome e per conto dell'Assicurato

**Assicurato:** il soggetto – Socio del Contraente - il cui interesse è coperto dall'assicurazione

**Società:** l'impresa assicuratrice

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Franchigia:** le centesime parti del valore assicurato escluse dall'indennizzo

**Scoperto:** ulteriore percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato

**Inizio del fatto dannoso:** in caso di infortunio, la data della denuncia presentata dall'Assicurato in conformità alle Condizioni Generali di assicurazione

**Malus:** premio di assicurazione dovuto alla Società al raggiungimento di determinante soglie di mortalità per singolo allevamento aziendale

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l'abbattimento

**Alpeggio:** il periodo, stabilito in massimo di 120 giorni, che inizia al momento dello scarico degli animali presso le malghe e termina al rientro nelle stalle

**Abbattimento:** uccisione di un bovino infortunato per ordine dell'Autorità Sanitaria, oppure in seguito ad autorizzazione della Società

**Valore dei bovini al momento del sinistro:** il valore previsto all'art. 16.1 delle Condizioni Generali di assicurazione, dedotto di un eventuale deprezzamento correlato a tare, difetti o allo stato trofico dell'animale all'inizio del fatto dannoso.

### 1.3 CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione sottoscritto dall'Assicurato, dalla Società e convalidato dal Contraente.

I certificati sono redatti in quattro esemplari: uno per il Contraente, uno per la Società, uno per il Socio Assicurato ed uno per l'Agenzia che ha raccolto l'adesione.

Essi sono consegnati al Contraente per la necessaria ratifica. La mancata convalida del certificato da parte del Contraente rende nulla ed inefficace l'assicurazione fin dall'origine.

Successivamente il Contraente provvede a restituire le copie di ciascuno ai singoli interessati.

### 1.4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

**Ad integrazione e maggior precisazione** di quanto previsto all'art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione - si pattuisce quanto segue:

#### **certificato di assicurazione**

La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul certificato di assicurazione sottoscritto e convalidato dalle Parti se il premio è stato pagato, diversamente dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il Contraente trasmette puntualmente alla Società con il mezzo più idoneo l'elenco dei certificati raccolti a conferma della decorrenza della garanzia.

## 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE

### 2.1 PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO – CENTRO RACCOLTA SINISTRI C/O CODIPRA

Presso il CO.DI.PR.A. è istituito il **Centro di Raccolta Sinistri** con Sede a Trento, Via Kufstein, 2, 38121, tel. 0461915908, fax 0461 915893 mail [bestiame@codipratn.it](mailto:bestiame@codipratn.it); [codipra@pec.it](mailto:codipra@pec.it).

Allo stesso dovranno essere comunicate telefonicamente dall'Assicurato e/o inviate tramite mail, fax o posta le denunce di danno con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

### 2.2 REINTEGRO DEL PREMIO

**MALUS:** Qualora in una azienda assicurata siano registrati due o più sinistri che abbiano dato luogo al relativo indennizzo, l'Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido al reintegro del premio nella misura sottoindicata e riferito ai capi assicurati con il certificato di assicurazione

#### **Mortalità Reintegro premio**

|                 |  |
|-----------------|--|
| superiore al 5% | 100%   |
| del 10%         | ulteriore 100%   |
| del 15%         | ulteriore 60% (limitatamente agli allevamenti superiori ai 50 capi). |

Limitatamente alle aziende che assicurano per l'alpeggio fino a 20 capi, dal rapporto premi/sinistri viene escluso il primo capo sinistrato ed il reintegro del premio è comunque applicabile negli ultimi due scaglioni sopra previsti.

### 2.3 IDENTIFICAZIONE ANIMALI – REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Gli animali assicurati devono essere identificati dal marchio e/o dal relativo certificato genealogico. L'assicurato ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico con i dovuti aggiornamenti, come previsto dagli organi competenti.

### 2.4 GARANZIA ALPEGGIO

La garanzia avrà durata massima di giorni 120, inizia al momento del carico degli animali presso le stalle di residenza alle malghe e viceversa; per le operazioni di carico e scarico devono essere

usati ponti e passerelle di provata solidità, muniti di sponde, e tutti gli accorgimenti atti a diminuire il rischio.

Durante la permanenza sul luogo delle malghe il bestiame dovrà godere delle necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione ed igienico sanitarie.

Per rendere valida la copertura assicurativa l'Assicurato dovrà produrre il registro di carico previsto per le malghe, con indicati chiaramente il numero dei capi da assicurare con relative matricole e date di nascita, nonché il nome del proprietario se diverso dall'Assicurato, oppure il registro di carico e scarico aziendale con specificati i numeri di matricola dei capi per i quali si richiede la garanzia.

### **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**L'indennizzo è calcolato e concordato dalle Parti sulla base di quanto previsto dalla presente polizza e più specificatamente dell'art. 16 delle Condizioni Generali di assicurazione.**

Su richiesta del Contraente la Società ha la facoltà di depositare, a nome dell'Assicurato e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso il Tesoriere del Contraente con l'annotazione dei vincoli di cui è gravato.

### **3. CENTRO RACCOLTA SINISTRI PRESSO LA CONTRAENTE**

#### ***Premesso che:***

l'articolo 4 dello Statuto Sociale del CO.DI.PR.A. prevede la facoltà di svolgere attività le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali,

#### ***si conviene che:***

avvalendosi di un collaboratore che sarà a disposizione degli allevatori trentini - Soci del Consorzio di Trento - e della Società, il CO.DI.PR.A. curerà l'attuazione dei seguenti servizi:

- assumere le denunce di danno presentate dagli assicurati con la presente polizza collettiva e trasmetterle alle Società,
- espletare i dovuti accertamenti sanitari e consulenze da prendere a seguito di specifiche situazioni su disposizioni della Società;
- istruire le pratiche per la liquidazione dei danni e la chiusura dei sinistri con la ricerca di dati, notizie e documentazioni presso i Soci aventi diritto.

### **4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **4.1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

##### **ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

##### **ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**ART. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**ART. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

**ART. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**ART. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

Le presenti condizioni di assicurazione hanno durata annuale senza tacito rinnovo.

E' facoltà del contraente richiedere, prima della scadenza, il rinnovo delle stesse per un altro anno. La Società, fatte le opportune valutazioni, darà riscontro al Contraente riguardo alla richiesta di proroga confermando le condizioni in essere o formulandone di aggiornate qualora ne ravveda la necessità.

Qualora non si pervenga ad un accordo l'assicurazione decade, fatti salvi gli obblighi in capo al Contraente e alla Società relativi al periodo di validità dell'assicurazione.

**ART. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 9 - Foro competente - Rinvio alle norme di legge**

Foro competente Trento.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**ART. 10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## 4.2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL BESTIAME BOVINO DA LATTE

### ART. 11 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il caso di morte diretta o indiretta da infortunio degli animali assicurati, avvenuta durante il periodo di validità del contratto e nei limiti temporali stabiliti da ciascun certificato **a seguito di eventi naturali e altri eventi atmosferici eccezionali.**

La garanzia opera nel territorio della provincia di Trento per il periodo dell'alpeggio, compresi i viaggi di andata e ritorno eseguiti mediante automezzi autorizzati ed opportunamente attrezzati.

### ART. 12 - Esclusioni

Premesso che la presente polizza collettiva copre esclusivamente la morte per infortunio accaduto in alpeggio a seguito degli eventi espressi all'articolo 11), si precisa che la Società non è obbligata in caso di:

- A)** morte dei bovini di età inferiore ai tre mesi o superiore a 10 anni;  
per bovini di razza Rendena il limite massimo di età assicurabile viene portato a 12 anni. Si precisa che gli animali sono considerati in garanzia fino al 30/12 dell'anno in cui raggiungono il limite massimo di età stabilito.
- B)** abbattimento, salvo quanto previsto dall'art. 11 - oggetto dell'assicurazione;
- C)** morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:
  - 1 - dolo o colpa grave;
  - 2 - perdita, furto, rapina e rispettivi tentativi;
  - 3 - atti di vendetta o malvagità, nonché lesioni dolose causate da terzi;
  - 4 - trasporto effettuato con qualsiasi mezzo ivi compreso le operazioni di carico e scarico, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 - Oggetto dell'Assicurazione;
- D) morte od abbattimento resosi necessario a seguito di attacco diretto di animali predatori/carnivori.**

### ART. 13 - Diritto di Ispezione

La Società ha il diritto di far visitare o ispezionare in ogni momento gli animali assicurati, nonché il luogo di stazionamento, da propri consulenti e veterinari e l'Assicurato ha l'obbligo di consentire in tutti i casi tali visite ed ispezioni e di seguire le norme e le prescrizioni che gli verranno indicate, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

### ART. 14 – Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato di assicurare tutti i capi in azienda

Omissis – L'articolo si intende cancellato e privo di effetto

### ART. 15 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato al verificarsi del sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo:

#### a) in caso di infortunio:

- di dare immediato avviso al CO.DI.PR.A. o alla Società, come meglio precisato all'art. 2.1 delle Condizioni Particolari;
- di sottoporre immediatamente l'animale/i infortunato/i, a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere entro le ventiquattro ore a CO.DI.PR.A. o alla Società; nei casi gravi il Contraente e/o l'Assicurato preavvertirà con il mezzo più idoneo la Società del contenuto del rapporto medesimo;
- di attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni impartite dal veterinario tenendo costantemente informata la Società;

- di consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati, attenendosi anche alle eventuali prescrizioni degli stessi;

**b) in caso di morte di un animale assicurato:**

- disporre per l'immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario;  
 - darne immediato al Codipra o alla Società, come meglio precisato all'art. 2.1 delle Condizioni Particolari trasmettendo poi, a mezzo mail o fax, copia del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità del decesso.

Tutte le spese di carattere sanitario e le cure sono a carico esclusivo del Contraente e/o dell'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti **a) b)** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**ART. 16 - Determinazione e pagamento dell'indennizzo - Diritto di surrogazione**

In possesso della documentazione minima necessaria ai fini liquidativi e precisamente:

- attestazione della titolarità dell'interesse assicurato
- denuncia di danno
- certificato genealogico
- registro di carico e scarico aggiornato e/o scheda di stalla
- certificato di macellazione
- certificato di distruzione carni per seppellimento o per esclusivo uso zootecnico
- eventuale altra documentazione specifica per il caso in esame

e verificata l'operatività della garanzia, si procede alla valutazione del danno con le seguenti modalità:

**1) Valore assicurato**

è il valore di mercato al momento del sinistro dell'animale deceduto, che non dovrà essere, per gli animali iscritti ai rispettivi libri genealogici, superiore a:

| <b>ETA' dei CAPI ASSICURATI</b> | <b>Valore Assicurato</b> | <b>Opzione Valore Ass.to maggiorato</b> |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| ai 3 mesi a 8 mesi di età       | € 460,00                 | € 550,00                                |
| da 8 mesi a 12 mesi di età      | € 770,00                 | € 930,00                                |
| da 12 mesi a 20 mesi di età     | € 980,00                 | € 1.180,00                              |
| da 20 mesi a 26 mesi di età     | € 1.450,00               | € 1.740,00                              |
| da 26 mesi a 36 mesi di età     | € 1.550,00               | € 1.860,00                              |
| da 36 mesi a 48 mesi di età     | € 1.450,00               | € 1.740,00                              |
| da 48 mesi a 60 mesi di età     | € 1.290,00               | € 1.550,00                              |
| da 60 mesi a 72 mesi di età     | € 1.080,00               | € 1.300,00                              |
| da 72 mesi a 84 mesi di età     | € 930,00                 | € 1.120,00                              |
| da 84 mesi a 96 mesi di età     | € 720,00                 | € 860,00                                |
| oltre 96 mesi a                 | € 570,00                 | € 680,00                                |

I suddetti valori devono essere **diminuiti del 20%**

- per gli animali non iscritti al Libro Genealogico;
- per gli animali il cui stato trofico, certificato dal veterinario al momento del sinistro, sia diverso da ottimo, buono, normale o discreto.

I suddetti valori devono essere **augmentati di € 155** per le vacche gravide qualora la morte avvenga oltre il settimo mese di gravidanza che deve essere certificata dal veterinario e documentata da certificato di fecondazione artificiale. L'aumento di valore verrà riconosciuto solo per le vacche gravide di toro della stessa razza con esclusione quindi di quelli da carne.

Il calcolo dell'età dei capi deceduti o macellati verrà effettuato prendendo in considerazione la data di decesso o macellazione e non la data di accadimento del sinistro.

## **2) Franchigia**

dal valore di cui al punto 1) o dal valore venale, se inferiore, si detrae, in caso di recupero delle spoglie, una franchigia **fissa del 35% (trentacinque pro cento)** che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui la competente Autorità Sanitaria decretasse la destinazione delle carni per esclusivo uso zootecnico o industriale o la distruzione delle spoglie, le cui spese sono a totale carico dell'Assicurato, la predetta franchigia verrà **ridotta al 20% (venti pro cento)**.

## **3) Scoperto per mancate o insufficienti notizie**

Qualora la denuncia per mancate o insufficienti notizie non consenta all'Assicuratore le opportune valutazioni del caso e gli interventi necessari per evitare o diminuire il danno, nonché quando la richiesta di abbattimento non sia presentata in tempo utile per il massimo recupero delle spoglie, la Società in caso di liquidazione del danno applicherà uno **scoperto minimo del 20%**.

## **4) Scoperto sugli indennizzi al superamento della soglia di danno**

Si prende atto che, relativamente alle aziende che abbiano superato l'indice di mortalità 5% o 10%, verrà applicato uno scoperto sull'indennizzo nella seguente misura:

**Mortalità superiore al 5% - scoperto del 10%**

**Mortalità superiore al 10% - scoperto del 20%**

L'applicazione dello scoperto non è legata all'effettivo pagamento del malus (v. condizioni per il pagamento del malus) ma all'indice di mortalità calcolato nel seguente modo:

Percentuale dei capi sinistrati e liquidati rispetto al totale capi assicurati dell'azienda agricola.

L'indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi che spettassero all'Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente.

La Società si riserva il diritto di surrogazione, a norma dell'art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili della morte degli animali fino a concorrenza della somma pagata.

## **ART. 17 - Valutazione del sinistro**

La valutazione del sinistro è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati uno dal Contraente, l'altro dalla Società. In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento a scelta della parte attrice. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; in caso di ricorso al terzo perito, le spese del medesimo sono ripartite a metà.

## **ART. 18 - Titolarità nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto sono esercitate dal Contraente, dalla Società e dall'Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere, in nome e per conto del Socio Assicurato, gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali, nonché la verifica sui risultati di perizia. Il Contraente ha facoltà di opporsi nei casi di rifiuto da

parte della Società di adempiere alla sua obbligazione, qualora avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede nonché nei casi di dolo o di violazione dei patti contrattuali. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**ART. 19 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti gli animali che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri e fraudolenti, facilita il progresso del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo.